



BANDO **“Indennità regionale fibromialgia (IRF)”**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE **RENDE NOTO**

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata “**Indennità regionale fibromialgia**” ai sensi della Legge Regionale n° 22 del 12 dicembre 2022 art.7-bis e alla Delibera di Giunta Regionale n° 9/22 del 12/02/2025 e secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 1

Oggetto

La misura consiste in un sostegno economico destinato a migliorare la qualità di vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

Articolo 2

Beneficiari

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico denominato “indennità regionale fibromialgia (IRF)” le persone con i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un comune della Sardegna;
- 2) essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva la 30 aprile dell’anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista (non medico di medicina generale) abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- 3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

Articolo 3

Importo e durata del contributo.

L'indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a euro 15.000,00	Finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	Finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	Finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	Finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	Finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	Finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	Finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre euro 80.000	Finanziamento del progetto decurtato dell' 80%

L'importo dell'indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.

Articolo 4

Modalità' e termini di presentazione della domanda.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio del Servizio Sociale del Comune di Seui e nel sito istituzionale.

La domanda, debitamente compilata e firmata dal beneficiario o dal suo rappresentate legale, dovrà essere presentata all'ufficio del Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico o tramite il seguente indirizzo pec: protocollo.seui@pec.comunas.it entro il 30 aprile 2025.

I beneficiari ai quali è stato concesso il sostegno economico per l'anno 2024 non dovranno presentare nuova domanda per l'annualità 2025 fermo restando l'obbligo di comunicare

all'ufficio del Servizio Sociale di residenza l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura e presentare l'ISEE socio sanitario in corso di validità e le pezze giustificative per le spese ammissibili.

Articolo 5

Spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno di riferimento del sostegno economico richiesto per:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi;
- c) spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
- d) accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota sociale;
- e) spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell'arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
- f) spese per l'acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
- g) acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.

La documentazione di spesa dell'anno deve essere presentata al comune di residenza, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

Articolo 6

Pubblicità' del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo pretorio del Comune e presso l'Ufficio del Servizio Sociale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.ssa Viviana Muggironi